

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Il Consigliere Segretario | Il Consigliere Tesoriere | Il Presidente |
| Mario Scialla | Alessandro Graziani | Antonino Galletti |

Ultimissime

La Cassazione ha abrogato la c.d. mediazione giurisprudenziale?

La Cassazione, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473, detta le linee guida in materia di mediazione obbligatoria e delegata, sovvertendo principi interpretativi ormai ampiamente collaudati dai giudici di merito: la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può considerarsi integrata con l'avvio della mediazione, la convocazione dell'invitato all'incontro preliminare, la comparizione personale dell'istante (discrezionalmente delegabile a terzi, ivi compreso l'avvocato difensore, in virtù di procura scritta di natura sostanziale) e la dichiarazione di voler introdurre o meno la fase delle trattative, non essendo necessario, invece, lo svolgimento delle trattative in maniera seria, effettiva e leale.

Collocazione degli impianti di telefonia mobile, quali i poteri del Comune?

La potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti di telefonia mobile è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni tale da non pregiudicare l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26 marzo 2019, n. 2010.

Codice della crisi d'impresa: solo agli amministratori spetta la gestione societaria

Le modifiche al codice civile introdotte con il decreto di riforma delle procedure concorsuali

**Osservatorio
parlamentare**



Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Atto Senato n. 925
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Iter 2 aprile
2019: approvato definitivamente, non ancora pubblicato.

Class action

Atto Senato n. 844
Disposizioni in materia di azione di classe.
Iter 3 aprile
2019: approvato definitivamente, non ancora pubblicato.

Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Atto Camera: 1455
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Iter 3 aprile 2019: approvato. Trasmesso al Senato.

Trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le

investono gli assetti organizzativi societari, aggiungendo alla novità dell'art. 2086 c.c. un adeguamento corrispondente nell'ambito delle discipline delle società di persone, per azioni e a responsabilità limitata. In esse, è ripetuta la formula della spettanza agli amministratori della gestione dell'impresa, così tornando di apparente attualità l'interrogativo, in particolare per le società di persone, sulla possibile amministrazione affidabile o meno a persone non socie. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U. n. 38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)

Un termine può essere perentorio anche se la norma non lo dice

Con ordinanza del 25 gennaio 2019 il Tribunale di Palermo fornisce una risposta alla seguente domanda: il termine ex art. 588 c.p.c. per il deposito dell'istanza di assegnazione (di 10 giorni prima della udienza fissata per la vendita) è ordinatorio o perentorio? Tribunale di Palermo, sez. VI, ordinanza 25 gennaio 2019

Il "caso Banksy": un difficile tentativo di protezione della Street Art

Il Tribunale di Milano, nel giudizio cautelare instaurato dalla società che tutela i marchi dello Street Artist, Banksy contro l'uso non autorizzato del nome e delle immagini di opere del graffitista, ha disposto l'inibitoria nei confronti degli organizzatori di una mostra dedicata all'artista alla commercializzazione di prodotti di merchandising riproducenti il marchio "Banksy". L'impiego del marchio a fini informativi e promozionali, invece, è stato ritenuto un (lecito) uso descrittivo del segno. La slealtà concorrenziale censurata dalla ricorrente non ha trovato accoglimento per difetto di legittimazione attiva, non essendoci prova in atti dell'avvenuta cessione da parte dell'autore del diritto di riproduzione delle sue opere. Tribunale di Milano, Sez. Impresa, ordinanza 15 gennaio 2019

organizzazioni sanitarie

Atto Camera: 491
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Iter 4 aprile 2019 : Esame in assemblea.

Ingiusta detenzione

Atto Camera: 1206
Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
Iter 4 aprile 2019:
Assegnato alla II Commissione Giustizia.

News dal Legislatore

D.L. 29 marzo 2019, n. 27 (G. U. 29 marzo 2019, n. 75)

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

L. 28 marzo 2019, n. 26 (G. U. 29 marzo 2019, n. 75)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

L. 26 marzo 2019, n. 28 (G.U. 1° aprile 2019, n. 77)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Dir. 19 marzo 2019, n. 2019/520/UE (G.U.U.E. 29 marzo 2019, n. L 91)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Focus prassi

Risp. 2 aprile 2019, n. 92 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Interpello art. 86 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Risoluzione della compravendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore.

Circ. 1 aprile 2019, n. 6 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Circ. 28 marzo 2019, n. 47 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 1° aprile 2019 , n. 9038

PATROCINIO GRATUITO

Nel caso in cui l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sia stata successivamente presentata, sulla base delle allegazioni delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati per cui sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l'attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte ammessa al beneficio.

Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473

PROCEDIMENTO CIVILE. Mediazione obbligatoria

In materia di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella detta comparizione obbligatoria, tuttavia, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.

Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8461

CASSAZIONE CIVILE. Ricorso (motivi) - PROVA IN GENERE. Consulenza tecnica - SANITA' E SANITARI. Responsabilità professionale

È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi: laddove il danno dedotto sia costituito anche dall'evento morte sopraggiunto in corso di causa ed oggetto della domanda in quanto riconducibile al medesimo illecito, il giudice di merito, dopo aver provveduto all'esatta individuazione del petitum,

dovrà applicare la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite. Qualora, poi, la decisione del giudice sia fondata sulle risultanze di una CTU, l'accertamento tecnico svolto deve essere valutato nel suo complesso, tenendo conto anche dei chiarimenti integrativi prestati sui rilievi dei consulenti di parte: il mancato e completo esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 2 aprile 2019, n. 9078

TRIBUTI LOCALI. Agevolazioni ed esenzioni. ICI

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato.

Cass. pen., Sez. V, ud. 8 febbraio 2019 - dep. 27 marzo 2019, n. 13399

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO. Bancarotta fraudolenta - REGIUDICATA PENALE - TRUFFA

La contestazione del delitto di truffa, avente ad oggetto l'erogazione di finanziamenti bancari indotti mediante falsificazione dei bilanci e di altra documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale di una società non impedisce, in ragione del divieto di "bis in idem", di giudicare l'imputato per il delitto di bancarotta per distrazione, contestato nel procedimento, in relazione alle somme successivamente sottratte, in presenza di una condotta complessivamente dolosa che avvince in sé anche il fallimento delle società finanziate, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. Unite, 1° aprile 2019, n. 9041

LAVORO (RAPPORTO DI). Retribuzione (gratifiche e premi in genere). Trasferimento del lavoratore

In tema di retribuzione, il premio di incentivazione e il premio industriale devono essere ricompresi nel trattamento spettante al personale trasferito dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici al MIUR. Infatti, il premio industriale, per effetto della ristrutturazione operata dall'art. 8 del D.P.R. 23 dicembre 1980 n. 985, è divenuto erogabile, nella misura-base, a tutti indistintamente i lavoratori del settore delle Poste e Telecomunicazioni e ai dipendenti della ASST, sicché può considerarsi compreso nel "trattamento economico in godimento" presso l'Ente di provenienza, ai fini della determinazione della nuova retribuzione. Quanto al compenso annuale di incentivazione, istituito in favore del personale delle "Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni" dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1980 n. 873, come compenso erogato in proporzione all'effettiva presenza in ufficio, ragguagliato allo stipendio e corrisposto regolarmente con cadenza annuale, è anch'esso da ricomprendere nel "trattamento economico in godimento" presso l'Ente di provenienza, ai fini della determinazione della nuova retribuzione. Il tutto, anche in considerazione del fatto che detti emolumenti presentano i caratteri della fissità e continuità tipici degli elementi retributivi, atteso che la "fissità" di un emolumento deriva dal fatto di essere determinato in misura percentuale dello stipendio, mentre la "continuità" deriva dall'assenza di ipotesi di esclusione in costanza della prestazione lavorativa cui l'emolumento si riferisce.

Cass. civ., Sez. lavoro, 29 marzo 2019, n. 8911

LAVORO (RAPPORTO DI). Diritti e doveri del lavoratore

In tema di lavoro subordinato, la responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto di cui all'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e non è relegata sul piano del "non facere", ma è fonte, invece, di obblighi positivi e non solo di mera astensione del datore, che è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa, con la conseguenza che è possibile, per il prestatore di lavoro, eccepirne l'inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa, ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Cass. civ., Sez. lavoro, 28 marzo 2019, n. 8660

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento (impugnazione)

Il lavoratore che abbia ricevuto una comunicazione del licenziamento non preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro, ha una specifica tutela per la suddetta violazione; detta tutela, in ogni caso, è subordinata alla impugnazione del licenziamento nei termini ordinariamente previsti. Di talché ove ciò non sia avvenuto (come nella specie, non avendo il lavoratore impugnato il licenziamento nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966), resta preclusa la possibilità di far valere ogni contestazione, ivi compresa quella relativa alla inosservanza, da parte del datore di lavoro, della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 604 del 1966.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. Unite , ud. 28 gennaio 2019 - dep. 2 aprile 2019, n. 14426

DIBATTIMENTO PENALE - PROVA IN GENERE IN MATERIA PENALE

La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito. Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicché, ove siano poste a fondamento, dal giudice di primo grado, della sentenza di assoluzione, il giudice di appello, nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime, ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente.

Cass. pen., Sez. II, ud. 1° marzo 2019 - dep. 1° aprile 2019, n. 14101

REATO IN GENERE

In tema di autoriciclaggio, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che dal reato presupposto derivi, in modo diretto, in capo al soggetto agente, un provento che, appunto, viene riciclato per evitare la sua riconducibilità al medesimo reato presupposto. Laddove, invece, da quest'ultimo l'agente non tragga vantaggio patrimoniale alcuno, non può essere ravvisata la sussistenza del delitto di autoriciclaggio.

Cass. pen., Sez. III, ud. 14 febbraio 2019 - dep. 28 marzo 2019, n. 13611

GIUOCHI E SCOMMESSE - REATO IN GENERE

Lo svolgimento in forma organizzata dell'attività di accettazione, raccolta od intermediazione, anche per via telematica o telefonica, di giocate del lotto, concorsi pronostici o scommesse, da parte di un soggetto che non sia in possesso della concessione, autorizzazione, licenza ai sensi

dell'art. 88, R.D. n. 773 del 1931, ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, indipendentemente dall'illegittimità del mancato rilascio di quest'ultima, integra il reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, senza che ciò sia incompatibile con la tutela comunitaria delle libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, trattandosi di restrizioni giustificate da esigenze di ordine pubblico.

Amministrativo

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 29 marzo 2019, n. 4211

EDILIZIA E URBANISTICA. Ordinanza di demolizione

La vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001. Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001, che in tal caso obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso citato art. 36 che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato, costituendo l'abusività di un'opera edilizia di per sé sola presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria senza necessità di ulteriori accertamenti.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 marzo 2019, n. 691

APPALTO PUBBLICO

In materia di project financing la fase "preventiva" della individuazione del progetto e della sua collocazione nell'alveo dei pubblici interessi e connotata da ampi margini di discrezionalità. Il primo segmento procedimentale del cd. "project financing", invero, si connota non già in termini di concorsualità, id est di gara comparativa finalizzata alla individuazione di un vincitore; in questa fase ciò che rileva è esclusivamente l'interesse della Amministrazione ad includere le opere e i servizi proposti dal privato negli strumenti di programmazione, all'uopo nominando "promotore" il soggetto imprenditoriale il cui progetto sia risultato maggiormente aderente ai desiderata e agli interessi dell'Ente.

Cons. Stato, Ad. Plen., 27 marzo 2019, n. 6

APPALTO PUBBLICO

In applicazione dell'art. 92, co. 2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori. (formula il principio di diritto di cui in motivazione e restituisce gli atti alla Quinta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato).

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia Unione Europea Sez. X, Sent., 28/03/2019, n. 487/17

RIFIUTI

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché l'allegato della decisione 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE che istituisce un

elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarsi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Per approfondire

L'assegno di maternità spetta anche ai cittadini di paesi terzi non soggiornanti di lungo periodo

Con l'ordinanza n. 52 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 10, comma 2, quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, e 38 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nonché dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui limitano ai soli cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo l'accesso all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e a quello di maternità, poiché il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, di cui alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, immediatamente applicabile, include le prestazioni di maternità e le prestazioni familiari.

Rito abbreviato: il testo definitivo approvato dal Senato

Nonostante la contrarietà dell'Accademia, dell'Avvocatura e della Magistratura, il Senato ha approvato in via definitiva, ieri 2 aprile 2019, la riforma del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Si tratta del DDL Molteni, già approvato la scorsa legislatura da un ramo del Parlamento, ma che non era riuscito ad avere la legislativa al Senato così decadendo per la fine dei lavori parlamentari. Al DDL Molteni era affiancato in DDL Morano, di più ampio respiro perché coinvolgeva anche i reati di competenza della Corte di Assise. DDL sulla "Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"

È considerato recidivo ma la prima sentenza pende in appello: violata la presunzione di innocenza

Pronunciandosi su un caso "lettone" in cui si discuteva della legittimità della decisione dell'autorità giudiziaria di ritenere "recidivo" per il reato di guida in stato di ebbrezza un imputato che era già stato in precedenza condannato per un reato dello stesso tipo, ma con sentenza non ancora divenuta irrevocabile in quanto pendente in appello, la Corte di Strasburgo (sentenza 15 marzo 2019, n. 35726/10), sebbene a maggioranza (sei voti contro uno) ha ritenuto violato il diritto alla presunzione di innocenza (art. 6, § 2 della Convenzione EDU). La Corte ha rilevato che i giudici che avevano giudicato il secondo reato avevano ritenuto che il ricorrente fosse colpevole della prima violazione, anche se era ancora pendente l'appello avverso la sentenza. Era stato quindi violato il suo diritto ad essere considerato presunto innocente ai sensi della Convenzione EDU. Corte europea diritti dell'uomo, sezione V, sentenza 15 marzo 2019, n. 35726/10

.....